

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1293)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 novembre 1960 (V. Stampato n. 2502)*

d'iniziativa dei deputati FORNALE, FUSARO, CHIATANTE, BUFFONE e VILLA Ruggero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 22 NOVEMBRE 1960

**Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due promozioni al grado di generale di divisione dei carabinieri in servizio permanente effettivo: la prima sotto la data del 1° gennaio 1961, la seconda sotto la data del 1° luglio 1961.

Per l'iscrizione dei generali di brigata dei carabinieri in servizio permanente effettivo

nel quadro di avanzamento a generale di divisione per l'anno 1961 si osservano le disposizioni degli articoli 30 e 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le eccedenze che per effetto delle norme di cui ai precedenti commi si formeranno nell'organico del grado di generale di divisione dell'Arma saranno riassorbite: la prima mediante il collocamento in soprannumero all'organico di un generale di divisione dell'Arma stessa sotto la data del 31 dicembre 1961 con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; l'altra con la prima vacanza che si formerà nell'anno 1962 nel grado di generale di divisione dell'Arma.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.